

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Articolo 1

Istituzione del Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità

- A) E' istituito presso il Comune di San Benedetto del Tronto il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
- B) La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
- C) Il Registro ha il fine di tutelare il diritto dei minori alla bigenitorialità nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e nell'erogazione di servizi del Comune di San Benedetto del Tronto di propria competenza.
- D) L'istituzione del Registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa civilistica o comunque riservata allo Stato, neppure con le competenze amministrative di altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Scopo dell'istituzione del Registro

- A) Il Registro risulta uno strumento per favorire, mantenere e sviluppare un corretto rapporto genitoriale, una costante relazione del minore con entrambi i genitori garantendone il diritto alla salute, all'educazione ed all'istruzione.
- B) Il Registro consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliatazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi in ugual misura di ogni comunicazione che lo riguarda;

Articolo 3

Criteri per l'iscrizione al Registro

- A) Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di San Benedetto del Tronto; per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Ai fini dell'iscrizione, il genitore richiedente dovrà fornire il provvedimento di affido condiviso.
- B) La domanda d'iscrizione al Registro può essere presentata agli sportelli preposti dai genitori anche disgiuntamente; qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'Ufficio competente invierà apposita informativa all'altro genitore in maniera tale che ne venga a conoscenza. L'iscrizione al registro dei dati del genitore che non presenta la domanda è subordinata al consenso scritto da questi reso all'Amministrazione.
- C) Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di San Benedetto del Tronto da altro Comune unitamente al figlio minore, l'Ufficiale dell'Anagrafe rende disponibile il modello, predisposto dal servizio competente, con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro.
- D) Con l'iscrizione nel Registro, il genitore automaticamente presta il consenso alla comunicazione dei dati inseriti nello stesso agli Enti, alle Istituzioni, agli Ordini

Professionali e ai soggetti gestori dei Servizi che interagiscano con la vita del minore, ove consentito dalla legge.

Articolo 4

Attestazione di iscrizione al Registro

- A) Su richiesta di uno dei genitori sarà possibile ottenere apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione nel Registro del figlio minore.
- B) L'attestato potrà essere consegnato esclusivamente ai soggetti direttamente interessati ed utilizzato per i fini del presente regolamento o nei casi in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 5

Cancellazione dal Registro

- A) Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione nel Registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
- B) Ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale dovrà portare immediatamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni interessate, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
- C) La cancellazione dal Registro può avvenire anche su istanza diretta del genitore che ne aveva richiesto l'iscrizione.
- D) Il Comune comunica ai genitori il provvedimento di cancellazione d'ufficio o su richiesta.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Art.7

Disposizioni finali

La competenza del registro è affidata ai Servizi Sociali che predispongono apposita modulistica da mettere a disposizione anche dell'Ufficio Anagrafe.

La Giunta, con proprio atto, può definire un differente servizio competente alla sua gestione. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale, alla voce Amministrazione Trasparente ed entra in vigore al momento della esecutività della delibera di approvazione.